



TRIBUNALE DI MODENA

Sezione III Fallimentare

Rg 8 /2021

CP:CONSORZIO STABILE COSEAM ITALIA S.P.A

Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei Magistrati:

dott.ssa Emilia Salvatore, Presidente;

dott. Carlo Bianconi, Giudice delegato;

dott. Camilla Ovi, Giudice;

ha pronunciato il seguente

DECRETO ex ART. 161, COMMA 10, L.F.

Nel procedimento per concordato preventivo iscritto al n. r.g. 8/2021 promosso da: CONSORZIO STABILE COSEAM ITALIA S.P.A 01833500364 compiutamente generalizzata nella epigrafe del ricorso rappresentata e difesa dall'Avv. Bruno Gallo del Foro di Pescara

esaminato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva proposto in data 06.9.2021 ;

verificato che sono stati depositati:

i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, ivi comprendendosi quello relativo al periodo 2019 e l'elenco nominativo dei creditori, oltre alla documentazione comprovante la legittimazione del sottoscrittore del ricorso e l'avvenuta autorizzazione alla presentazione;

verificato che è stata ritualmente richiesta la pubblicazione del ricorso da parte della Cancelleria, in data 08.9.2021;

ritenuto che sussiste la competenza del Tribunale di Modena in considerazione dell'ubicazione della sede della ricorrente, corrente in Modena; la debitrice possiede i requisiti soggettivi per l'ammissione al concordato preventivo; non sussiste la causa ostativa di cui al c. 9 dell'art. 161 citato;

specificato che ad oggi può essere ritenuta congrua la concessione alla ricorrente del termine di 60 giorni circa (e segnatamente sino al 18.11.2021), ossia quello minimo di cui all'art. 161, comma 10, l.f. siccome novellato dall'art. 22 del dl 118/2021 (in difetto di domanda di un maggior termine), pendendo ricorso di fallimento nrg 147/2021;

chiarito espressamente che la concessione di eventuale proroga sarà soggetta al ricorrere di motivi effettivamente gravi ai sensi di legge;

ritenuto di dovere nominare un Commissario giudiziale e di dovere disporre gli obblighi informativi di cui all'art. 161, comma 8, l.f.;

ricordata la necessità di autorizzazione giudiziale per il compimento di atti di straordinaria amministrazione di cui all'art. 161, comma 7, l.f.;

tutto ciò premesso;

PQM

assegna alla ricorrente il termine fino al **18.11.2021** per il deposito della proposta e del piano di concordato e della documentazione di legge;

nomina Giudice delegato il dott. Carlo Bianconi;

nomina all'Ufficio di Commissario giudiziale il dott. Marco Biolchini dell'ODCEC Modena;

dispone che, al fine dell'adempimento degli obblighi informativi di cui al citato art. 161, comma 8, l.f. la ricorrente depositi mensilmente presso il Giudice delegato (sotto ponendola al contestuale esame del Commissario giudiziale), a partire dal giorno 15.10.2021 e fino alla scadenza del termine come sopra fissato, o comunque fino alla data di presentazione della domanda di cui sopra, una relazione in merito alla attività eventualmente svolta con particolare riferimento a eventuali debiti contratti e pagamenti effettuati; una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata all'ultimo giorno del mese precedente nonché relativa alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della domanda di concordato preventivo.

Si comunichi, anche alla ricorrente nel giudizio prefallimentare riunito (rg 147/2021).

Modena, Camera di consiglio del 15.9.2021

Il Presidente

Dott.ssa Emilia Salvatore